



(COPIA)

## **DELIBERA PRESIDENZIALE**

**N.007 del 30.12.2019**

**OGGETTO : DELIBERA PRESIDENZIALE N. 5 DEL 05.12.2019. RETTIFICA.**

L'anno duemiladiciannove il giorno trenta del mese di dicembre, in Vallo della Lucania, nella sede dell'Ente.

Il Dott. Tommaso Pellegrino – Presidente – ha adottato il seguente provvedimento.



## IL PRESIDENTE

- VISTO** che l'Ente Parco nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni e l'Ente Parco nazionale dell'Appennino Lucano Val d'Agri Lagonegrese, ai sensi dell'articolo 15, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. hanno avviato una collaborazione istituzionale basata sull'interscambio di conoscenze e competenze finalizzate alla crescita professionale e standardizzazione delle procedure in materia finanziaria e contabile, di gestione risorse umane e di gestione gare su piattaforma telematica;
- che, con delibera presidenziale n. 5 del 05.12.2019, ratificata con delibera consiliare n. 49 del 19.12.2019 è stato approvato lo schema di addendum per le funzioni di Direttore del Parco alla "Convenzione per l'attivazione di una collaborazione interistituzionale, ai sensi dell'art 15 l. 241/1990 s.m.i., tra l'Ente Parco nazionale dell'Appennino Lucano Val d'Agri Lagonegrese e l'Ente Parco nazionale del Cilento, Vallo Di Diano e Alburni";
- che l'Ente Parco nazionale dell'Appennino Lucano Val d'Agri Lagonegrese, con nota del 30.12.2019 prot. n. 5350 ha comunicato che con delibera Commissariale n. 35 del 30.12.2019 è stato:
- confermata la precedente deliberazione Commissariale n. 33/2019, fatta eccezione per la parte relativa all'organizzazione del servizio in convenzione ed alla ripartizione delle spese tra i due Enti Parco;
  - approvato il protocollo-convenzione ex artt. 23 bis, comma 7, e 30, comma 2-sexies del D.Lgs. n. 165/2001 da stipularsi tra l'Ente Parco nazionale dell'Appennino Lucano Val d'Agri Lagonegrese e l'Ente Parco nazionale del Cilento, Vallo Di Diano e Alburni, relativo alla collaborazione interistituzionale per l'attuazione di attività di comune interesse e all'esercizio-delle Funzioni "a scavalco" di Direttore del Parco;
- RITENUTO** pertanto di rettificare la propria delibera n. 5 del 05.12.2019, nella parte relativa all'autorizzazione ex art. 53 del D.Lgs. 165/2001 e all'approvazione dello schema di convenzione e, di conseguenza, approvare il nuovo schema di protocollo-convenzione predisposto ai sensi dell'art. 23 bis, comma 7, e 30, comma 2 sexies, del D.Lgs. n. 165/2001;
- RAVVISATA** l'urgenza di provvedere, trovando quindi applicazione il disposto dell'art. 9, comma 3, della legge 394/91, al fine di adeguare i presupposti normativi del provvedimento adottato;
- VISTO** la legge 241/90 e s.m.e i.;  
la legge 394/91;
- DELIBERA**
- CONSIDERARE** la premessa narrativa motivazione di fatto e di diritto del presente provvedimento;
- RETTIFICARE** la propria delibera n. 5 del 05.12.2019, eliminando la parte relativa all'autorizzazione ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. 165/2001 e all'approvazione dello schema di addendum per le funzioni di direttore del Parco alla "Convenzione per l'attivazione di una collaborazione interistituzionale, ai



sensi dell'art 15 l. 241/1990 s.m.i., tra l'Ente Parco nazionale dell'Appennino Lucano Val d'Agri Lagonegrese e l'Ente Parco nazionale del Cilento, Vallo Di Diano e Alburni";

**APPROVARE**

lo schema di protocollo- Convenzione ai sensi degli artt. 23 bis, comma 7 e 30, comma 2-sexies, del D.Lgs. n. 165/2001 da stipularsi tra l'Ente Parco nazionale dell'Appennino Lucano Val d'Agri Lagonegrese e l'Ente Parco nazionale del Cilento, Vallo Di Diano e Alburni, relativo alla collaborazione interistituzionale per l'attuazione di attività di comune interesse e all'esercizio delle Funzioni "a scavalco" di Direttore del Parco, allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

**DICHIARARE  
TRASMETTERE**

l'immediata eseguibilità del presente provvedimento;  
il presente atto al Parco Nazionale dell'Appennino Lucano Val d'Agri Lagonegrese;

**SOTTOPORRE**

il presente atto a ratifica consiliare nella prossima seduta.

LIMITE INFERIORE DELLA DELIBERAZIONE - EVENTUALI AGGIUNTE VANNO CONSIDERATE NULLE



# ENTE PARCO NAZIONALE APPENNINO LUCANO VAL D'AGRI LAGONEGRESE



Marsico Nuovo, data del protocollo

Prot. 5350 DFL 30 DIC. 2019

All'Ente Parco Nazionale del Cilento,  
Vallo di Diano e Alburni  
Via F. Palumbo, 18  
84078 Vallo della Lucania (SA)

Trasmissione a mezzo pec: [parco.cilentodianoalburni@pec.it](mailto:parco.cilentodianoalburni@pec.it)

**OGGETTO:** trasmissione atto deliberativo n. 35/2019.

Con riferimento all'oggetto, si trasmette in allegato, la deliberazione commissariale n. 035/2019 ad oggetto "protocollo - convenzione ai sensi dell'art. 23 bis e 30, comma 2 - *sexies* del D.lgs. n. 165/2001 2001 tra l'Ente Parco Nazionale dell'Appennino Lucano Val d'Agri Lagonegrese e l'Ente Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni".

L'occasione è gradita per porgere i Saluti

Il Commissario straordinario  
Dot. Giuseppe Priore



ENTE PARCO NAZIONALE  
CILENTO, VALLO DI DIANO e ALBURNI  
Allegato alla delibera di C.D. n. 035/2019  
007 del 30 DIC. 2019  
Il F. C.

## SCHEMA DI CONVENZIONE

ex artt. 23 bis e 30, comma 2 sexies, D.lgs. n. 165/2001 per l'assegnazione temporanea e parziale di personale

TRA

L'Ente Parco Nazionale Appennino Lucano Val D'Agri Lagonegrese (nel prosieguo Parco Appennino Lucano), istituito con D.P.R. 8 dicembre 2007, avente C.F. 91008560764, rappresentato dal dott. Giuseppe Priore, nato a ..... (Prov. ....) il ..... non in proprio ma nella sua qualità di Commissario Straordinario e legale rappresentante dell'Ente, domiciliato in qualità di Commissario, in Marsico Nuovo (PZ) alla via Manzoni 1, presso la sede legale;

ED

Il Parco Nazionale del Cilento Vallo di Diano e Alburni (nel prosieguo Parco del Cilento e Diano) con sede legale in Via F. Palumbo, 18 Vallo della Lucania (SA) rappresentato dal dott. Tommaso Pellegrino nato a ..... il ..... domiciliato nella sua qualità di Presidente in Via F. Palumbo, 18 Vallo della Lucania (SA) presso la sede legale,

PREMESSO CHE

È in atto tra i Parchi citati una CONVENZIONE di collaborazione istituzionale volta a fornire scambi di esperienze e modelli di buona amministrazione stipulata in data 31.10.2019.

L'Ente Parco Appennino Lucano Val D'Agri Lagonegrese risulta Commissariato con DM n. 344 del 12 dicembre 2018, a seguito dello scioglimento degli Organi, nonché risulta assente la figura del Direttore;

La situazione organizzativa dell'Ente Parco Appennino Lucano Val D'Agri Lagonegrese risulta oggetto di recente rideterminazione con nuovo assetto, con deliberazione n. 29 in data 17 ottobre 2019, che richiede una guida esperta per il personale interno, ritenendo opportuno ed efficiente adottare provvisoriamente la soluzione di affidare il ruolo di Direttore f.f. ad un Direttore operante presso altro Parco, anche data l'assenza di esperienza di coordinamento in capo al personale di fascia C, nonché per le problematiche relazionali vigenti;

Rilevato che: - Il vigente quadro istituzionale vede Gli Enti Parco Nazionali inseriti in un sistema di "rete" che pone in risalto la necessità per le pubbliche amministrazioni ivi incluse di operare secondo principi di collaborazione, perseguendo finalità di economicità e funzionalità nelle proprie attività;

- per il proprio personale dipendente, gli Enti Parco Nazionali applicano, il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto Funzioni centrali;

Premesso che l'utilizzo di personale pubblico attraverso convenzioni per attività di interesse comune si inquadra in un "favor legislatoris" che emerge in numerose norme di legge e regole contrattuali quali: - l'art. 23 bis comma 7 del D.lgs. n. 165/2001 il quale prevede che "sulla base di appositi protocolli di intesa tra le parti, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, possono disporre, per singoli progetti di interesse specifico dell'amministrazione e con il consenso dell'interessato, l'assegnazione temporanea di personale presso altre pubbliche amministrazioni o imprese private";

- l'art. 30, comma 2-sexies del D.lgs. 165/2001 il quale dispone che "Le pubbliche amministrazioni, per motivate esigenze organizzative, risultanti dai documenti di programmazione previsti all'articolo 6, possono utilizzare in assegnazione temporanea, con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti, personale di altre amministrazioni per un periodo non superiore a tre anni, fermo restando quanto già previsto da norme speciali sulla materia, nonché il regime di spesa eventualmente previsto da tali norme e dal presente decreto";

**ENTE PARCO NAZIONALE**  
**del CILENTO, VALLO DI DIANO**  
Allegato alla delibera di C.P.R.E.S.  
N. 007 del 30-XII-2019



- il medesimo favore del legislatore verso la gestione associata funzioni attraverso convenzioni con le quali utilizzare il personale è prevista da norme dell'ordinamento positivo, senza nessuna limitazione tra dimensioni e funzioni delle Amministrazioni Pubbliche coinvolte, quali l'art. 55-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così come modificato dal D.lgs. 75/2017, il quale prevede, al comma 3, che "Le amministrazioni, previa convenzione, possono prevedere la gestione unificata delle funzioni dell'ufficio competente per i procedimenti disciplinari, senza maggiori oneri per la finanza pubblica";

- Il servizio di consulenza della Regione Autonoma del Friuli Venezia Giulia, supportato dal Dipartimento della Funzione Pubblica, attraverso uno specifico parere ha ritenuto che gli istituti del "comando" e del "distacco" siano applicabili anche nelle ipotesi di personale assunto a tempo determinato, purché ciò risulti compatibile con la durata del rapporto medesimo e non incida negativamente sull'attività da realizzare presso l'Ente di appartenenza (parere n. 18852/2007);

- Nella materia oggetto dell'attuale convenzione sussiste consolidata giurisprudenza (ex multis Cassazione 21/5/98, n. 5102) solida nell'affermare che: " Il comando o distacco disposto dal datore di lavoro presso altro soggetto destinatario delle prestazioni lavorative è compatibile con il carattere parziale della prestazione presso il destinatario";

Constatato che:

- l'art. 53, del medesimo D.lgs. 165/2001 prevede che "Resta ferma per tutti i dipendenti pubblici la disciplina delle incompatibilità dettate dagli articoli 60 e seguenti del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, salva la deroga prevista dall'articolo 23-bis del presente decreto";

- la medesima norma citata prescrive che "I dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza";

Considerato che:

- Gli Enti Parco Nazionali del Cilento, Vallo di Diano e Alburni e dell'Appennino Lucano, Val d'Agri Lagonegrese hanno già avviato tra loro un politica di condivisione e collaborazione al fine di attuare una sinergia in una ottica di costruttiva collaborazione;

- Il Parco dell'Appennino Lucano Val d'Agri Lagonegrese ha richiesto la collaborazione del Parco del Cilento per risolvere alcune problematiche in tema di gestione, individuando il Direttore dell'Ente, in possesso dei requisiti di legge, e delle capacità e competenze per attuare politiche comuni in materia di gestione delle attività dell'Ente;

- il Dirigente individuato è il Dott. Romano Gregorio, il quale ha dato il proprio consenso ad una utilizzazione parziale, se di interesse per le Amministrazioni coinvolte, dichiarando di non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità ed inconferibilità previste dall'art. 39 del D.lgs. n. 33/2013;

- è di estremo interesse per gli Enti Parco sviluppare idonei meccanismi di governance e politiche e progetti comuni al fine di migliorare l'efficienza e la produttività del lavoro pubblico anche in considerazione degli impatti che le recenti riforme avranno sull'intera materia in medesimi contesti contrattuali;

- l'utilizzazione, in convenzione, di elevate professionalità è di sicuro ausilio al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse anche in riferimento alle rilevanti novità introdotte nell'ordinamento dai Decreti Legislativi nn. 74 e 75 del 2017;

- nei limiti di quanto di seguito si conviene, l'attività lavorativa del suddetto Dirigente trova la sua ragione giuridica nella presente convenzione da intendersi quale provvedimento di autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza che non altera la titolarità del rapporto di lavoro (il quale resta in capo all'Ente Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni) e non comporta l'ingresso di nuovo personale con la creazione di rapporti di lavoro, consentendo un migliore utilizzo delle risorse già in forza nel settore pubblico, nei limiti di un unico rapporto di lavoro e non costituisce, quindi, una forma flessibile di assunzione ed impiego, non infrangendo, pertanto, i limiti posti all'assunzione di personale;

ENTE PARCO NAZ  
del CILENTO, VALLO DI DIANO  
e ALBURNI

Allegato alla delibera di PRES.

N. 007 del 30. XII. 2019

g.p.



- il rapporto instaurato non necessita della sottoscrizione di un nuovo contratto, ma risulta sufficiente un atto negoziale tra amministrazioni, quale la presente convenzione, ove il lavoratore rimane legato al rapporto d'impiego con l'Ente originario, tuttavia rivolge parzialmente le proprie prestazioni lavorative a favore di altro ente pubblico in forza dell'autorizzazione dell'amministrazione di provenienza e nell'ambito di un unico rapporto di lavoro alle dipendenze di un solo datore di lavoro pubblico;

Ritenuto di poter determinare che le prestazioni del Dott. Romano Gregorio siano svolte settimanalmente, a seconda delle varie esigenze, presso gli uffici del Parco dell'Appennino Lucano, Val d'Agri Lagonegrese e del Parco del Cilento Vallo di Diano e Alburni, e comunque che tale impegno lavorativo, complessivamente considerato nei due Enti, sarà svolto nel rispetto del principio della "auto-responsabilizzazione" dei dirigenti così come sancita negli orientamenti dell'Aran;

Dato atto che l'Ente Parco Nazionale dell'Appennino Lucano si impegna ad erogare a favore dell'Ente Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni una quantità di risorse finanziarie pari al 33% del trattamento economico fondamentale previsto per il Direttore in carica presso il suddetto Ente, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 70, comma 12, del D.lgs. 165/2001 ove si prevede che "In tutti i casi, anche se previsti da normative speciali, nei quali enti pubblici territoriali, enti pubblici non economici o altre amministrazioni pubbliche, dotate di autonomia finanziaria sono tenute ad autorizzare la utilizzazione da parte di altre pubbliche amministrazioni di proprio personale, in posizione di comando, di fuori ruolo, o in altra analoga posizione, l'amministrazione che utilizza il personale rimborsa all'amministrazione di appartenenza l'onere relativo al trattamento fondamentale

SI STABILISCE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ENTE PARCO NAZIONALE  
del CILENTO, VALLO DI DIANO e ALBURNI  
Allegato alla delibera di C.D.C. n. 007 del 30.XII.2019  
Il Esp

#### ART. 1 - Oggetto.

La presente convenzione ha per oggetto l'utilizzazione in assegnazione temporanea e parziale da parte dell'Ente Parco Nazionale dell'Appennino Lucano, Val d'Agri Lagonegrese del Dott. Romano Gregorio, in servizio presso l'Ente Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni in qualità di Direttore, il quale viene preposto, con pieni poteri correlati all'incarico, ancorché temporaneo, alla Direzione dell'Ente Parco Nazionale dell'Appennino Lucano, Val d'Agri Lagonegrese.

L'interesse delle Amministrazioni firmatarie si concretizza nell'efficientamento finanziario e risparmio di risorse pubbliche unito all'intenzione di sviluppare, in sinergia, numerosi progetti attinenti alla salvaguardia delle biodiversità, promozione e sviluppo dei territori protetti, sviluppo, rafforzamento e diffusione dell'economia circolare, rafforzamento delle competenze in materia di politiche di coesione, lo sviluppo economico, sociale e culturale dei territori di competenza, sviluppo e sperimentazione di strumenti efficaci di governance da utilizzare per l'esercizio di funzioni amministrative che generino economie di scala e di scopo; attuazione di azioni idonee a fronteggiare l'emergenza dei cambiamenti climatici.

#### ART. 2 Durata

La durata della presente convenzione è di mesi 3 (tre) dalla sottoscrizione, rinnovabile, salva cessazione ovvero termine del contratto di lavoro sottoscritto dal Dirigente e l'Ente di appartenenza. La presente Convenzione cessa in ogni caso di avere validità, anche prima della scadenza, a conclusione delle procedure di indicazione ed insediamento del nuovo Direttore secondo l'iter previsto dalla normativa vigente.

#### ART. 3 Modalità operative

Il Dott. Romano Gregorio garantisce la propria presenza in servizio ed organizza il proprio tempo di lavoro, in armonia con l'assetto organizzativo degli Enti convenzionati ed in modo flessibile, correlato alle esigenze degli Enti stessi e finalizzato al raggiungimento degli obiettivi e dei programmi che gli sono stati affidati da ogni singola Amministrazione. L'onere finanziario relativo alla retribuzione del Direttore graverà in proporzione sull'Ente Parco della Val d'Agri e lagonegrese per il 33% e sull'Ente parco del Cilento Vallo di Diano e Alburni per il 67%.

La prestazione dovrà essere effettuata sulla base dell'organizzazione dell'orario di lavoro autodeterminata dal Dirigente, in coordinamento con i due Enti sottoscrittori del presente protocollo, al fine di consentire il raccordo di funzioni, fermo restando il buon funzionamento dell'attività di entrambi gli Enti interessati, con particolare attenzione alla programmazione necessaria al raggiungimento degli obiettivi dettati annualmente da entrambi gli organismi sopra citati.

#### ART. 4 Titolarità del rapporto e rapporti finanziari tra gli Enti

La titolarità del rapporto organico è conservata presso l'Ente Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni a cui compete la gestione degli istituti connessi. L'Ente Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni corrisponderà al dipendente il trattamento economico fondamentale e di posizione, nonché gli incrementi economici derivanti da eventuali rinnovi contrattuali relativi al periodo oggetto di assegnazione. Il trattamento economico fondamentale (ed i relativi oneri fiscali e previdenziali) per l'assegnazione temporanea e parziale, saranno rimborsati dall'Ente Parco della Val d'Agri e del Lagonegrese a favore dell'Ente Parco Nazionale del Cilento in una quota quantificata nel 33% del trattamento economico del Dott. Gregorio. Il rimborso avverrà mensilmente.

Ai sensi dell'art. 61, comma 2, del CCNL della Dirigenza area VI, sottoscritto in data 1.08.2006, allo scopo di remunerare i maggiori oneri e responsabilità del dirigente dott. Romano Gregorio, che svolge detto incarico aggiuntivo, la retribuzione di risultato corrisposta dall'Ente Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni è incrementata, in ragione dell'impegno richiesto, nella misura del 67% dell'importo traferito dall'Ente Parco Nazionale dell'Appennino Lucani, Val d'Agri Lagonegrese, una volta detratti gli oneri a carico dell'ente Parco del Cilento.

#### ART. 5 – Rimborso spese di viaggio

Ai sensi dell'art. 65 del CCNL sottoscritto l'1.08.2006 al dott. Romano GREGORIO sarà corrisposto, per accedere al Parco Appennino Lucano con sede in Marsico Nuovo, il rimborso delle spese di viaggio in base all'indennità chilometrica pari ad un quinto del costo di un litro di benzina verde per ogni km percorso.

Viene autorizzato l'uso del proprio automezzo, per una economia di spesa e per una maggiore efficienza ed efficacia dell'espletamento della funzione, non essendo i due Enti serviti da trasporto pubblico in coincidenza con gli orari di servizio concordati.

Tali spese di viaggio, necessarie per accedere alla sede del Parco Appennino Lucano, saranno a carico di quest'ultimo, che provvederà direttamente alla liquidazione sulla base di specifica e documentata richiesta del dipendente.

La distanza chilometrica sarà computata a partire dalla sede dell'Ente di appartenenza Parco Cilento e Diano – Vallo della Lucania), ovvero dal comune di residenza se meno distante.

Le spese per missioni di interesse comune saranno suddivise al 50% tra i due Enti.

#### ART. 6 Ferie e Malattia

Le ferie e gli altri congedi sono concessi direttamente ed autonomamente dall'amministrazione di appartenenza. In caso di malattia, il dipendente effettuerà le comunicazioni con le modalità previste dalla vigente normativa all'Ente Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, il quale, ove necessario, comunicherà lo stato di malattia all'Ente Parco Nazionale dell'Appennino Lucano.

#### ART. 7 Risoluzione

E sempre ammessa la risoluzione consensuale della presente Convenzione.

#### ART. 8 Norma finale

Per quanto non previsto si rinvia alle disposizioni normative e contrattuali vigenti. Letto, approvato e sottoscritto.

#### Art. 10 - Registrazione

La registrazione della presente Convenzione verrà effettuata in caso d'uso a cura e spese della parte interessata.

Ente Parco Nazionale del Cilento

Ente Parco Nazionale dell'Appennino Lucano

Il Presidente

Il Commissario

**ENTE PARCO NAZIONALE**  
**del CILENTO, VALLO DI DIANO e ALBURNI**  
Allegato alla delibera di C.C.P.S.E. P.C.S.5.  
N. 007 del 30. XII 2019  
Il Funzionario



Letto confermato e sottoscritto.

**IL PRESIDENTE**

f.to Dott. Tommaso Pellegrino

---

Certificasi che copia della presente determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio dell'Ente il  
3.1.DIC.2019 per la prescritta pubblicazione di giorni quindici consecutivi

Vallo della Lucania, li 3.1.DIC.2019

**Il Funzionario**

f.to Dott.ssa Elena Petrone

---

Per copia conforme all'originale per uso Amm.vo

Vallo della Lucania, li 3.1.DIC.2019



**Il Funzionario**  
Dott. ssa Elena Petrone

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Elena Petrone".